



CITTÀ DI CROTONE IL SINDACO

ORDINANZA N. 125 del 09/04/2024

Oggetto: **interdizione accesso ai cani e divieto di esercitare attività che possano arrecare disturbo e/o creare situazioni di pericolo entro 30 metri di distanza dal nido di Fratino, rinvenuto in località Gabella (coor. 39°.1214 N 017°.1096E), per un periodo di 30 giorni**

Premesso che:

- il Fratino, piccolo uccello trampoliere appartenente alla specie "*Charadrius alexandrinus*", è inserito dalla Comunità Europea nell'Allegato 1 della Direttiva degli Uccelli 147/2009/CE quale specie di interesse comunitario ed è soggetto a tutela ai sensi dell'art. 2 della L. 157/92;
- nel corso degli anni sulle spiagge del litorale crotonese sono stati individuati nidificazioni di Fratino, che a partire dalla prima metà del mese di marzo depositano le loro uova;

Vista la nota del Circolo Ibis per l'Ambiente OdV del 4.4.2024, prot. 31613, con la quale è stata segnalata un'area di nidificazione di Fratino "*Charadrius alexandrinus*" nel tratto di spiaggia sita in località Gabella (coor. 39°.1214 N 017°.1096E), contenente un nido appartenente alla specie;

Tenuto conto che uno dei maggiori rischi per la nidificazione di specie quale il Fratino è rappresentato dalla presenza in spiaggia di mezzi motorizzati, quali fuoristrada e quad, compreso quelli per la pulizia meccanica degli arenili, di bagnanti e cani che possono rompere o cibarsi delle uova;

Preso atto che tale area è stata delimitata dai volontari del Circolo con una gabbietta antipredatore al fine di proteggere e tutelare le uova da eventuali pericoli che possano compromettere la nascita dei pulcini;

Preso atto che la Direttiva 147/2009/CE all'art.5 prevede il divieto per le specie elencate nell'Allegato I "*...di ucciderli deliberatamente con qualsiasi metodo; di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote; di disturbarli deliberatamente, in particolare durante il periodo di riproduzione; di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura*"

Vista la Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*", che stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati;

Ritenuto necessario contribuire alla salvaguardia della specie "*Charadrius alexandrinus*", comunemente denominata Fratino, disponendo l'interdizione dei cani ed il divieto di esercitare attività che possano arrecare disturbo e/o creare situazioni di pericolo entro 30 metri di distanza dal nido, rinvenuto in località Gabella (coor. 39°.1214 N 017°.1096E), per un periodo di 30 giorni;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;
- il Regolamento Comunale sulla tutela degli animali e ss.ii.mm;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale;

O R D I N A

- Al fine di contribuire alla salvaguardia della specie "*Charadrius alexandrinus*", comunemente denominata Fratino, il divieto di accesso ai cani ed il divieto di esercitare attività che possano arrecare disturbo e/o creare situazioni di pericolo entro 30 metri di distanza dal nido di Fratino, rinvenuto in località Gabella (coor. 39°.1214 N 017°.1096E), per un periodo di 30 giorni a partire dalla data di notifica;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

D I S P O N E

- Di incaricare l'Ufficio Stampa del Comune di dare al presente provvedimento la più ampia pubblicazione tramite i propri canali di informazione, in modo che chiunque abbia interesse possa prenderne visione;
- Di incaricare gli organi di Polizia alla sorveglianza e all'applicazione del presente provvedimento;
- Che copia del presente provvedimento sia trasmesso al presidente del Circolo Ibis per l'Ambiente OdV.

Il presente provvedimento è di competenza del Settore 6 "Tutela dell'Ambiente" del Comune di Crotone e verrà pubblicato nel portale "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti - Organi di indirizzo politico", ai sensi dell'art. 23, c. 1, del D.lgs n. 33/2013 e dell'art. 1, c. 16 della L. n. 190/2012.

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Così come previsto dalla legge 241/90, si comunica quanto segue:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale alle seguenti Autorità:

- TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica
- Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica

Oggetto dell'ordinanza: interdizione accesso ai cani e divieto di esercitare attività che possano arrecare disturbo e/o creare situazioni di pericolo entro 30 metri di distanza dal nido di Fratino, sito in località Gabella (coor. 39°.1214 N 017°.1096E), per un periodo di 30 giorni a partire dalla data di notifica;

Ufficio cui è possibile prendere visione degli atti: Settore 6- Tutela dell'Ambiente

Responsabile del procedimento ex art. 5 della legge 241/1990: dott.ssa Daniela Corasaniti

Tel. 0962 921 email: corasanitidaniela@comune.crotone.it

Responsabile del procedimento
f.to ad interim - Ing. Gangemi Salvatore

Il Sindaco
f.to Ing. Vincenzo Voce

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993

